

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 27
a iniziativa del Consigliere Santarelli

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2015, N. 4
“NUOVE NORME IN MATERIA DI SERVIZIO FARMACEUTICO”

Signori Consiglieri,

gli effetti negativi dovuti al terremoto che ha sconvolto la nostra Regione e che ha comportato lo spopolamento di intere aree del nostro entroterra, sommati all'aggravamento della situazione economica, hanno comportato una consistente perdita di remunerazione delle farmacie convenzionate presenti sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelle nei piccoli comuni.

A seguito del concorso straordinario bandito dalla Regione Marche con DGR n. 1794 del 28 dicembre 2012 in attuazione alle disposizioni dell'articolo 11 del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni nella legge 27/2012, e alla disposizioni della l.r. 4/2015, si era già assistito, ben prima dei disastrosi effetti del terremoto, ad un susseguirsi di chiamate con conseguenti continui cambi di titolarità delle farmacie stesse poiché i farmacisti vincitori del bando, nella maggior parte dei casi, hanno lasciato le sedi meno remunerative dei piccoli comuni preferendo collocazioni più vantaggiose non solo dal punto di vista economico ma anche logistico.

Va rilevato però che in queste piccole realtà la farmacia rappresenta, molto spesso, l'unico presidio sanitario esistente diventando quindi punto di riferimento del Servizio sanitario nazionale e regionale.

Poiché tra le difficoltà di assegnazione delle sedi vacanti nella nostra Regione, oltre a quelle sopra espresse, si deve necessariamente tener conto delle disposizioni dell'articolo 9 del Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, “Norme concernenti il servizio farmaceutico” che stabilisce che “l'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare od ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio...” nonché di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 4/2015 relativamente alla determinazione dell'indennità di avviamento, ho ritenuto doveroso presentare la seguente proposta di legge allo scopo di facilitare l'assegnazione delle sedi vacanti nelle aree disagiate da parte dei vincitori del bando di concorso con conseguente riapertura di molte farmacie attualmente non operanti.

La proposta di legge si compone di 2 articoli:

- l'articolo 1 modifica l'articolo 12 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 introducendo il comma 3 bis che ridetermina l'indennità di avviamento riducendola in maniera percentuale per ogni anno di vacanza della gestione;
- l'articolo 2 precisa che da questa legge non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.